

## PIANO TRANSIZIONE 5.0

È stato definito all'interno dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 – decreto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – che è poi stato poi convertito in legge (n. 56 del 29 aprile 2024) e pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024. Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 (cd “Decreto Superbonus”) sono state introdotte diverse correzioni riferite anche alla normativa Transizione 5.0. Queste modifiche sono rinominate all’articolo 6

MISURE DI  
AGEVOLAZIONE  
FISCALE:

L'agevolazione prevede 9 aliquote, differenziate in base alle classi di efficientamento energetico ed agli investimenti complessivi annuali.

Il recupero del credito potrà avvenire in un'unica quota e con le consuete modalità, cioè in compensazione tramite F24. Se l'impresa non ha capienza per fruire dell'intero credito, potrà riportarlo in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l'ammontare non ancora utilizzato.

### FASCIA DI INVESTIMENTO PER CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA

| I                                                                   | II                                                                            | III                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Unità produttiva: dal 3% al 6%<br>oppure<br>Processo: dal 5% al 10% | Unità produttiva: >6% e fino al 10%<br>oppure<br>Processo: >10% e fino al 15% | Unità produttiva: >10%<br>oppure<br>Processo: >15% |
| 35%                                                                 | 40%                                                                           | 45%                                                |
| 15%                                                                 | 20%                                                                           | 25%                                                |
| 5%                                                                  | 10%                                                                           | 15%                                                |

MASSIMALI:

Ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto previsto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La percentuale del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata: al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;

aumentano tutte le fasce di un ulteriore 5 % (quindi 45%, 25% e 15%) se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, se la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

TIPOLOGIE DI  
INVESTIMENTO  
AMMESSE:

Sono ammessi progetti di innovazione, che devono comprendere congiuntamente:

- **(investimento trainante obbligatorio) Almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Transizione 4.0**, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ai fini di questa agevolazione, rientrano tra i beni immateriali anche:
  1. I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.

- **Il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici: pari ad almeno il 3% rispetto alla struttura produttiva – oppure – pari ad almeno il 5% rispetto ai processi interessati dall'investimento.**

Se, grazie alla realizzazione dell'investimento trainante obbligatorio, viene conseguita la riduzione dei consumi energetici richiesta dalla normativa, sono ammessi all'agevolazione anche in seguenti ulteriori investimenti eventualmente effettuati (**investimenti trainati**):

1. **Beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**, escluse biomasse, **compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**;
2. **Spese per la formazione del personale**, finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

BENEFICIARI:

Tutte le imprese (PMI e GI) residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Non ci sono dunque esclusioni a priori ad es. per il settore agricoltura, per il settore trasporti, per i lavori movimento terra e stradali o per gli chi lavora con impianti di produzione mobili.

ESCLUSI:

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

COME SI ACCEDE:

Diversamente dalla misura Industria 4.0, la richiesta per ottenere il contributo Transizione5.0 andrà presentata direttamente dal portale Gse. Pertanto, il Gse diventa il soggetto principale a cui le aziende dovranno rivolgersi. **Passaggi per accesso al credito d'imposta** - L'impresa per potere accedere all'incentivo del credito d'imposta che arriva fino al 45%, dovrà farsi carico di una complessa serie di adempimenti, dettagliati nella bozza del decreto attuativo.

CERTIFICAZIONE  
REVISORE:

sarà necessaria un'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettivo **sostenimento** delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

TEMPISTICHE:

Gli investimenti devono essere effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2025

CUMULABILITÀ:

è prevista cumulabilità con altri aiuti di Stato